

DELIBERA

avente ad oggetto “Assegnazione fondi agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale per il riconoscimento di misure economiche di sostegno/premialità aggiuntive a favore del personale sanitario operante nel SSR nella fase di gestione dell'emergenza connessa alla diffusione del Covid-19”

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli accordi già sottoscritti per l'emergenza coronavirus in data 5 e 9 marzo 2020, rispettivamente con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali regionali CGIL FP CISL FP UIL FPL, nei quali era stata prospettata la corresponsione di un'indennità di disagio biologico a favore di tutto il personale sanitario, salvaguardando i livelli individuali consolidati di salario accessorio di tutto il personale del SSR;

Osservato che sono stati definiti e quindi sottoscritti in data 3 aprile 2020 due ulteriori accordi, con le medesime rappresentanze sopra indicate e con le confederazioni regionali CGIL, CISL e UIL, attraverso le quali si è manifestata la volontà comune delle parti di inviare un segnale concreto agli operatori della sanità per il riconoscimento di benefici economici straordinari connessi all'emergenza sanitaria in atto;

Dato atto che il Consiglio Regionale, con l'approvazione della legge regionale n. 24/2020, ha costituito i presupposti normativi utili alla concessione di misure economiche di sostegno al personale operante nell'ambito del servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la DGR 535/2020, che ha circoscritto il periodo di applicazione dei benefici ad un periodo decorrente dal 17 marzo, data di emanazione del decreto legge 18/2020, con cui sono state attivate le più significative misure straordinarie per il contenimento del contagio, e avente termine alla fine del mese di aprile;

Rilevato che, in base alla declaratoria presente nella legge regionale 24/2020, sono state prese in considerazione le seguenti categorie di operatori:

- personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato;
- lavoratori operanti mediante contratti di somministrazione (lavoratori interinali);
- medici e professionisti sanitari a convenzione;
- medici e professionisti con contratto libero professionale;
- docenti e altro personale universitario operanti in afferenza assistenziale nelle aziende ospedaliere

Rilevato che sono ancora in corso le verifiche sulle rilevazioni delle presenze dei medici frequentanti le scuole di specializzazione universitaria e concretamente operanti nelle AOU o ASL nel periodo considerato, purché privi di contratto con il SSR, ai quali è parimenti prevista l'assegnazione di un beneficio economico;

Osservato altresì che la situazione del personale operante nei servizi affidati in appalto ad enti terzi deve essere considerata unitariamente al restante personale privato afferente il SSR, quali operatori RSA, sanità privata, conduttori di mezzi di soccorso, etc., rispetto al quale deve essere ancora definito un quadro applicativo organico e applicabile;

Osservato che le misure economiche di sostegno disposte dalla legge citata e afferenti al personale dipendente possono essere fatte transitare dai fondi di premialità e retribuzione di risultato, in relazione all'obiettivo di tenuta e mantenimento della funzionalità del SSR in presenza di una pandemia virale - obiettivo verificabile e ad oggi verificato – nonché, per altra parte, dal fondo

condizioni di lavoro del comparto, nel rispetto delle indicazioni dell'art.1 comma 1 del DL 18/2020, come sostituito dall'art. 2 comma 6 del DL 34/2020;

Dato atto che per le categorie di operatori diverse dal personale dipendente si procederà mediante attingimento dai competenti stanziamenti di bilancio del corrente esercizio, nell'ambito del quadro previsionale complessivo inerente l'emergenza Covid;

Visto che la DGR 535, nel rispetto degli accordi sindacali sottoscritti, commisura il beneficio ai livelli di esposizione e di impegno nella fase emergenziale, sintetizzati in alto coinvolgimento (fascia A), medio coinvolgimento (fascia B) e basso coinvolgimento (fascia C);

Visto il decreto dirigenziale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 6396, con il quale sono stati ulteriormente precisati i criteri di attribuzione delle premialità di cui trattasi;

Preso atto delle ulteriori precisazioni condivise tra il competente Settore regionale e i responsabili della procedura di erogazione delle premialità degli Enti ed Aziende del SSR, riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

Richiamate le norme statali e le ordinanze regionali relative all'emergenza coronavirus;

Rilevato che l'analisi dei tabulati applicativi trasmessi dalla Aziende evidenzia tuttora alcune differenze nella valutazione di situazioni analoghe, particolarmente per quanto riguarda la dirigenza medica, per cui, prima di procedere alla chiusura definitiva dei quadri di attribuzione dei benefici, è opportuna un'ulteriore revisione dei dati;

Preso atto che è tuttora in corso il procedimento legislativo per la conversione in legge del DL 34/2020, nell'ambito del quale sono in discussione ulteriori forme di incentivazione del personale dipendente e ulteriori assegnazioni di risorse ai sistemi sanitari regionali;

Ritenuto, sulla base di questi ultimi elementi, di procedere all'erogazione nel mese di luglio degli importi ad oggi liquidabili, qualificabili come prima erogazione per la dirigenza medica e seconda erogazione per il personale del comparto, in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo e di una rivalutazione dell'effettiva uniformità applicativa

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni ivi riportate;
2. di precisare i seguenti criteri applicativi utilizzati nella determinazione delle misure economiche individualmente spettanti, condivisi con le aziende sanitarie in fase attuativa, come previsto dai punti 8 e 13 del decreto n. 6396 in data 4 maggio:
 - a) il monte orario preso a riferimento per il calcolo dei turni/giornate è univoco per tutti i profili contrattuali dei dipendenti, a prescindere dall'area contrattuale di appartenenza e dal conseguente orario dovuto, e viene calcolato come orario svolto e riconosciuto, purché non retribuito ad altro titolo (es. come straordinario o come prestazione aggiuntiva integrativa dell'istituzionale);
 - b) il numero dei turni/giornate da prendere a riferimento è calcolato considerando il monte orario di cui al punto a) diviso il riferimento univoco teorico di 7 ore e 12 minuti;
 - c) il numero massimo di turni/giornate riconoscibili ai fini dell'erogazione dell'incentivo nel periodo in questione è pari a 33. Qualora il dipendente avesse effettuato più di 33 turni in fasce diverse, i 33 turni dovranno essere conteggiati partendo nell'ordine dalla fascia più alta dell'indennità di disagio (A, B, C);
 - d) nell'area della dirigenza sanitaria, data la logica di fondo della misura in questione, legata al solo grado di esposizione, debbono essere ricompresi anche i turni/giornate effettuati dai dirigenti medici a rapporto non esclusivo;
 - e) è tassativamente escluso dal beneficio il personale che nel periodo considerato ha lavorato in modalità tele-lavoro/smart working;
3. di prendere atto che le attribuzioni delle fasce di esposizione ai singoli operatori sono state effettuate dalle aziende ed enti del SSR a partire dalle indicazioni regionali, valutando

autonomamente l'effettiva esposizione dei singoli; i relativi tabulati analitici sono conservati presso i rispettivi enti;

4. di assegnare alle aziende ed agli enti del SSR gli importi riportati nell'allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto - per i titoli ivi specificati, affinché vengano corrisposti alle diverse categorie di personale gli ulteriori importi di beneficio economico nei limiti aziendali indicati nel predetto allegato, in base alle rilevazioni puntuali effettuate da ciascuna azienda/ente e previa detrazione degli acconti già corrisposti al personale del comparto con la mensilità di maggio; una ulteriore suddivisione degli importi tra le diverse categorie di personale e per fasce di esposizione è conservata agli atti di ufficio;

5. di imputare conseguentemente ai fondi contrattuali del comparto e della dirigenza

- euro 11.867.680,72 a valere sui trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 1 del DL. 18/2020 convertito con L. 27/2020 per le finalità stabilite dalla medesima normativa, imputando a bilancio € 3.892.599,28 per oneri e IRAP, per un totale complessivo di € 15.760.280,00;
- una somma equivalente, di euro 11.867.680,72 a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale indistinto, come previsto dall'art. 2 comma 6 del DL 34/2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale come previsto dall'art. 3, comma 1, della LR 24/2020, imputando a bilancio € 3.892.599,28 per oneri e IRAP, per un totale complessivo di € 15.760.280,00; ciascuna azienda ed ente procederà ad analoga imputazione per la quota di competenza;

6. di demandare a ciascuna azienda la corresponsione ai lavoratori interinali, previa stipula delle necessarie intese con le agenzie di somministrazione lavoro di riferimento, degli importi risultanti nell'allegato A, quale quota ad oggi liquidabile in analogia con in personale dipendente; la relativa spesa è da imputarsi allo stanziamento di bilancio relativo ai contratti di somministrazione lavoro, eventualmente adeguato, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del CCNL relativo al comparto, triennio 2016-2018;

7. di autorizzare le Aziende Ospedaliere Universitarie a versare alle Università di riferimento gli importi relativi al personale universitario in afferenza assistenziale quali risultanti dalla scheda allegato A, quale quota ad oggi liquidabile in analogia con in personale dipendente, a valere sul fondo sanitario indistinto relativo all'esercizio corrente;

8. di autorizzare le Aziende e gli Enti del SSR ad erogare gli importi risultanti dalla scheda allegato A e spettanti ai medici convenzionati, quale quota ad oggi liquidabile in analogia con in personale dipendente, a valere sul fondo sanitario indistinto relativo all'esercizio corrente;

9. di autorizzare ciascuna azienda/ente un importo forfetario parametrato al numero di professionisti operanti con contratto libero professionale, autorizzando le aziende a corrispondere un'indennità forfetaria commisurata comunque all'apporto del singolo professionista, ove rilevabile, previa emissione da parte dei singoli professionisti di documento contabile appropriato;

10. di demandare ad apposito, successivo decreto il trasferimento alle università dell'importo necessario alla remunerazione proporzionale dei medici e altri professionisti iscritti alle scuole di specializzazione che hanno operato nella fase di emergenza COVID, una volta completate e armonizzate le rilevazioni trasmesse dalle Aziende Ospedaliere Universitarie d'intesa con i direttori delle scuole di specializzazione;

11. di dare atto che gli importi erogati al personale del comparto operante nei reparti Covid sono inclusivi, dell'indennità di cui all'art. 86 comma 6, espressamente richiamata dal DL 34/2018, art. 2, comma 6;

12. di disporre la liquidazione e il pagamento di quanto qui previsto per il personale dipendente con la mensilità di luglio e, per le altre categorie, non appena possibile, in relazione all'avanzamento delle relative procedure necessarie;

13. di dare atto che la presente disposizione non assolve interamente a quanto previsto dagli accordi sottoscritti con le parti sindacali citati in premessa, ma ne costituisce parziale attuazione, **con ulteriore, analoga erogazione a quella già disposta con la mensilità di maggio;**

14. di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono incluse nel quadro previsionale relativo all'emergenza Covid tenuto a livello regionale e saranno oggetto di assegnazione insieme ad altri fondi specifici correlati all'emergenza Covid;

14. di incaricare la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione di trasmettere la presente delibera e i relativi allegati alle Aziende ed agli Enti del SSR per l'attuazione di quanto ivi previsto.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.